

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX D. LGS.*
231/2001 DI
N.G.C. MEDICAL S.r.l.**

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE	2
CAPITOLO 1 PERCHÈ UN MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO?	5
CAPITOLO 2 N.G.C. MEDICAL S.R.L.	12
CAPITOLO 3 MODELLO E ORGANISMO DI VIGILANZA	14
CAPITOLO 4 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	26
CAPITOLO 5 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO	28
CAPITOLO 6 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	31
PARTE SPECIALE.....	33
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	38
CAPITOLO 2 I REATI SOCIETARI	52
CAPITOLO 3 I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	56
CAPITOLO 6 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	66
CAPITOLO 7 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	70
CAPITOLO 8 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	74
CAPITOLO 9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	75
CAPITOLO 10 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	78
CAPITOLO 11 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	83
CAPITOLO 12 IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	86
CAPITOLO 13 I REATI AMBIENTALI.....	87
CAPITOLO 14 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	91
CAPITOLO 15 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	93
CAPITOLO 16 REATI TRIBUTARI.....	95
CAPITOLO 17 CONTRABBANDO.....	97
CAPITOLO 18 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	99

CAPITOLO 1

PERCHÈ UN MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO?

1.1 Responsabilità delle persone giuridiche ed esenzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**Decreto 231**”) è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica anche alle società.

Il Decreto 231 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del Decreto 231.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto 231, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del Decreto 231). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. La responsabilità amministrativa della società è, inoltre, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati presupposto della responsabilità delle società, così come aggiornati dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19.

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto 231 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto 231 – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 Decreto 231);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall’art. 24-*bis* Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-*ter* Decreto 231);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall’art. 25-*bis* Decreto 231);
- delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-*bis.1* Decreto 231);
- reati societari (richiamati dall’art. 25-*ter* Decreto 231);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25-*quater* Decreto 231);

- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*.1 Decreto 231);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinquies* Decreto 231);
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* Decreto 231);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* Decreto 231);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* Decreto 231);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* Decreto 231);
- reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (richiamato dall'art. 25-*decies* Decreto 231);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* Decreto 231);
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-*duodecies* Decreto 231);
- razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25-*terdecies* Decreto 231);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* Decreto 231);
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231);
- contrabbando (richiamato dall'art. 25-*sexiesdecies* Decreto 231).;
- delitti contro il patrimonio culturale (richiamato dall'art. 25-*septiesdecies* Decreto 231);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamato dall'art. 25-*duodevicies*, Decreto 231).

1.3 Apparato sanzionatorio.

Sono previste dal Decreto 231 a carico delle società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzioni pecuniarie fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, Decreto 231, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, Decreto 231). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 (ai sensi del quale, relativamente ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio sono previste sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni) le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 13 comma 2, Decreto 231 in vigore dal 31 gennaio 2019).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto 231.

1.4 Delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo¹ dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.5 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero. I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto 231) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 231;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*undecies* del Decreto 231, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto 231 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto².

1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito.

¹ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato “*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto[...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*”.

² Giova altresì ricordare i recenti orientamenti giurisprudenziali in ambito di responsabilità amministrativa della società con sede all'estero per il reato-presupposto commesso in Italia, in base al quale “*la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e alla efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestioni, atti ad impedire la commissione di reato fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso*” (v. pag. 17, punto 6.10, Cass. Pen., sentenza del 7 aprile 2020, n. 11626).

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto 231). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del Decreto 231, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del Decreto 231). Qualora venga instaurato a carico della Società un procedimento per illecito amministrativo ai sensi del Decreto 231, la Società parteciperà allo stesso per il tramite del proprio rappresentante legale. Tuttavia, in conseguenza del divieto assoluto di rappresentanza posto dall'art. 39 del Decreto 231, laddove l'indagato o l'imputato nel procedimento penale sia il legale rappresentante stesso, la Società si impegna, a fronte della nullità degli atti difensivi posti in essere dal rappresentante legale indagato o imputato, a nominare un altro rappresentante che verrà (i) nominato *ad hoc* dal consiglio di amministrazione della Società o, in difetto, (ii) sarà individuato nel più anziano degli altri soggetti muniti del potere di rappresentare la Società.

1.7 Esimente dalla responsabilità.

Aspetto fondamentale del Decreto 231 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, del Decreto 231).

Per beneficiare di tale esimente, dunque, la società dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. L'art. 7, comma 4, del Decreto 231 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nelle attività esercitate dalla Società così come incluse nell'oggetto sociale;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi³.

Il Decreto 231 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della Sicurezza, di seguito anche “TUS”) il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alla conseguente attività di valutazione dei rischi da interferenza;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

³ Cfr. Cass. N. 3196/2024 che ritiene che il giudice debba svolgere un giudizio di idoneità del modello adottato, collocandosi idealmente nel momento in cui l'illecito è stato commesso al fine di verificare se l'osservanza del modello avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello verificatosi (si veda anche Cass. N. 23041/2021).

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

CAPITOLO 2

N.G.C. MEDICAL S.R.L.

2.1 Attività di N.G.C. Medical S.r.l.

N.G.C. Medical S.r.l. (di seguito indicata anche come “NGC” o la “Società”) è una società di diritto italiano che svolge la propria attività nel settore ospedaliero dove opera in qualità di fornitore di dispositivi medici e di attrezzature specifiche (di propria produzione o prodotti da terzi) e di servizi di gestione di reparto “chiavi in mano” secondo il modello cosiddetto “*service*” o “*Integrated Health Solutions*”, nonché di servizi di consulenza forniti da dipendenti della Società, finalizzati al miglioramento dei processi e/o del percorso del paziente..

In particolare, la Società propone un modello di interazione con gli ospedali pubblici e privati: anziché una semplice fornitura di beni o servizi, NGC si fa carico della realizzazione e gestione di un intero reparto dell’ospedale, occupandosi della realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, dell’approntamento delle attrezzature, della fornitura di dispositivi medici di diverse marche, nonché dell’installazione, del collaudo e delle relativa manutenzione, nonché della gestione del magazzino relativo ai prodotti in *stock*, scaduti o da sostituire. I vantaggi per l’ospedale derivanti da una fornitura di “*Integrated Health Solutions*” sono molteplici: anzitutto, con un’unica gara, l’ospedale riceve un pacchetto di beni e servizi che altrimenti richiederebbe l’indizione di numerose gare pubbliche. Inoltre, sotto il profilo finanziario, l’ospedale paga a NGC un prezzo per ciascuna procedura chirurgica realizzata e quindi riesce a finanziare i costi dei lavori di realizzazione o ammodernamento del proprio reparto, che non è costretto ad anticipare ma paga nel corso della durata del contratto.

La Società inoltre svolge attività di consulenza in ambiti vari, anche in relazione alla produzione e commercializzazione di dispositivi medici, farmaci o apparecchiature ed attrezzature medico-scientifiche. Tali attività sono per lo più a beneficio di ospedali pubblici e privati con la finalità di raggiungere un maggior grado di efficienza nella prestazione dei servizi ai pazienti. Occorre tuttavia menzionare che le attività consulenziali in ambito “*pharma*” vengono rese esclusivamente in favore di altre consociate del gruppo (BioPharma BV nei Paesi Bassi e BioPharma Sàrl in Svizzera), e mai nei confronti di soggetti pubblici o privati esterni al gruppo o diversi, considerato che nessuna attività di commercializzazione (né tantomeno produzione) di farmaci è svolta dalla Società.

2.2 Modello di *governance* e azionariato di NGC.

NGC ha adottato il sistema di *governance* costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale. Inoltre, NGC è soggetta alle verifiche di una società di revisione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o più membri secondo il numero determinato dal socio in occasione della nomina. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è

composto da tre membri. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

NGC è interamente controllata da un socio unico: si tratta di una società che fa parte del gruppo statunitense Medtronic, la cui capogruppo è quotata al New York Stock Exchange.

2.3 Assetto organizzativo di NGC.

La Società svolge le proprie attività attraverso le divisioni e unità di *business* che dipendono dagli organi apicali.

2.4 I delitti contro la Pubblica Amministrazione quale area di rischio prioritaria.

- È importante ricordare che il legislatore della normativa 231/2001 prevede sì un'esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma lascia libero l'imprenditore di decidere quale modello di organizzazione, gestione e controllo approntare per prevenire le condotte di reato. Infatti, solo lo stesso imprenditore può conoscere in modo approfondito i processi dell'impresa, le correlative aree di rischio e conseguentemente approntare efficaci misure preventive.

Nell'ambito del procedimento di autovalutazione che la Società ha effettuato, anche in base ad un'analisi storica dei rafforzamenti del sistema di compliance nel corso degli ultimi anni per la redazione del presente modello ("Modello") è risultato chiaro che la più importante area di rischio rispetto a cui NGC è esposta è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione (e quindi i delitti contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231). Conseguentemente, particolare attenzione è stata data alle misure preventive relative alla consumazione di tali reati, analizzate in dettaglio nella parte speciale del Modello .

CAPITOLO 3 MODELLO E ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Il Modello di NGC e la metodologia scelta.

NGC ha adottato un proprio Modello in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria⁴. Il presente documento descrittivo del Modello di NGC è suddiviso in due parti, le quali contengono, rispettivamente:

- (i) nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla Società;
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;
- (ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - alle aree sensibili a rischio reato;
 - alle misure preventive predisposte dalla Società quali strumenti di presidio e di controllo.

La metodologia scelta da NGC per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello ha previsto quattro fasi di attività:

- fase 1: identificazione delle attività sensibili;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel corso della fase 1, si è proceduto alle seguenti attività:

- inventario di tutti i processi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;

⁴ La cui ultima versione risale al giugno 2021 ed è reperibile al seguente link
<https://www.confindustria.it/documenti/le-nuove-linee-guida-231-di-confindustria-per-la-costruzione-dei-modelli-di-organizzazione-gestione-e-controllo/>

- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
- La fase 2 è stata caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;
 - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti.

Lo scopo della fase 3 è stato quello di individuare (i) i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e (ii) le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al termine della fase 3, è stata prodotta una relazione che illustra in un unico contesto i risultati della “*gap analysis*” e il piano di azione (“*action plan*”).

Scopo della fase 4 è l'aggiornamento del Modello della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale. In periodi successivi, da ultimo nel 2025, la Società ha provveduto ad aggiornare il Modello con riferimento all'evoluzione normativa inerente al Decreto 231.

3.2 L'Organismo di Vigilanza di NGC.

In base alle previsioni del Decreto 231 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del Decreto 231, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Decreto 231 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, NGC ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria struttura organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

NGC ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, “**Organismo di Vigilanza**”) in un organismo collegiale composto da 3 (tre) professionisti indipendenti. L'estraneità dei tre membri dai processi gestionali della Società è stata ritenuta in grado di garantire l'autonomia e l'indipendenza della quale

L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre. Inoltre, il requisito di professionalità è assicurato dalla significativa esperienza sulla normativa del Decreto 231 (tutti gli attuali membri, infatti, sono anche membri di organismi di vigilanza di altre società), unita ad una profonda conoscenza delle attività, dei processi e del settore della Società.

L'Organismo di Vigilanza di NGC è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti restano in carica per un periodo della durata di tre esercizi e sono rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe esecutive, soggetti apicali in genere, revisori incaricati dalla società di revisione legale (ove nominata);
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto 231;
- non intrattengono, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori, con l'Azionista o il gruppo di Azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione
- condanna con sentenza divenuta definitiva, o emessa ex art. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno delle fattispecie di reato previsti dal Decreto 231.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei

compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza a sua volta informa tempestivamente sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, sia il Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In caso di rinuncia del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta fino alla successiva riunione dell'Organismo medesimo dal componente più anziano.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri di uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 3.5.2; ;
- l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), Decreto 231 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "*autonomia e indipendenza*" e "*continuità di azione*" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione (o la rinuncia) del componente dell'Organismo di Vigilanza dalla carica o dalla funzione aziendale ricoperta quando lo svolgimento di tale carica o funzione ha operato come presupposto per l'assegnazione dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza;

- la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati previsti tra le cause di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il nuovo componente, ove nominato, scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – informato il Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Consiglio di Amministrazione che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con il collegio sindacale e la società di revisione legale e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- valutare e, se necessario, promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- valutare e, se necessario, promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- valutare l'efficacia del sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto 231 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere e monitorare l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto 231, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

3.4 Verifiche e controlli sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza pianifica le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- la determinazione delle scadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di verifica;
- la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

3.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato ogni qualvolta lo richieda una *policy* o procedura, nonché, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto 231.

(i) Dipendenti. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Tutti i dipendenti condividono la responsabilità dell'osservanza del codice di condotta ("**Compass**" o "**Bussola**") e delle norme aziendali e sono tenuti a segnalare – senza alcun rischio interno in termini di effetti negativi, quali ritorsioni o simili – eventuali azioni od omissioni che possano far ritenere la sussistenza o il pericolo dei reati considerati dal Decreto 231, ad esempio, rivolgendosi direttamente al superiore gerarchico o, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza attraverso le linee di *reporting* predisposte secondo il presente Modello o come altrimenti individuate dall'Organismo di Vigilanza.

(ii) Agenti, consulenti, distributori e collaboratori. Il Modello si rivolge anche ai *partner* commerciali, agli agenti, ai distributori, ai consulenti, ai collaboratori esterni o ad altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società. Per quanto concerne agenti e distributori, è contrattualmente previsto l'obbligo di rispettare *Compass* o *Bussola*) che, tra l'altro, prevede il seguente obbligo di segnalare violazioni del medesimo Codice: "*Qualora veniste a conoscenza di una situazione che potrebbe comportare una violazione del nostro Codice o di qualsiasi legge o Policy applicabile, avete l'obbligo di segnalarla prontamente. In questo modo potrete aiutare la nostra Azienda a prevenire comportamenti illegali o non etici, o impedire l'aggravamento di una situazione già esistente*".

(iii) Funzione Legal&Compliance. Le funzioni "Legal" e/o "compliance", istituite all'interno del gruppo Medtronic e a cui NGC si appoggia, hanno l'obbligo di riportare trimestralmente (o, nei casi di maggiore criticità, immediatamente) all'Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di

Amministrazione, eventuali violazioni di norme del Codice di Condotta, di *policies*, procedure o istruzioni operative.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente e i cc.dd. parasubordinati, per quanto riguarda i rapporti con NGC e l’attività svolta nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con NGC, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo successivo;
- gli agenti, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori e in generale tutti gli *stakeholder* e le terze parti, per quanto riguarda i rapporti con NGC e l’attività svolta nei confronti di NGC, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo successivo;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); e
- le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (ad esempio, un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

3.5.1 Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni ed il c.d. "Whistleblowing".

NGC, in quanto parte del gruppo Medtronic, da anni offre a tutti i destinatari del Modello una serie diversificata di canali per effettuare segnalazioni di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazione del Modello, del Codice di Condotta o di altre *policies* o procedure che costituiscono parte integrante del Modello:

- 1) Al fine di garantire il più ampio spettro di mezzi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza, è stata istituita una casella di posta elettronica cui qualsiasi destinatario del modello deve rivolgersi. Tale casella è comunicata al personale della Società, oltre ad essere indicato sul sito della Società <https://ngcmedical.it/whistleblowing/>), con l'obbligo di segnalare fatti, condotte o sospetti che possano rilevare rispetto ai reati di cui al Decreto 231: **rs.ngcodv231@medtronic.com** o <https://ngcmedical.it/segnalazioni-odv/>. Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).
- 2) A livello di gruppo, inoltre, lo stesso codice di condotta, Compass o Bussola, prevede la possibilità di accedere ad un servizio di segnalazione (telefonica o tramite interfaccia *web*: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/56280/index.html>), anche in via anonima, attualmente gestito da una società terza denominata Navex, la quale – essendo del tutto indipendente da NGC e dal gruppo Medtronic – offre ulteriori garanzie di terzietà nell'esame di qualsiasi segnalazione. Il canale è a disposizione di tutti i soggetti che possono effettuare segnalazioni ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs.

24 del 2023. A livello italiano, è stato altresì costituito un comitato *whistleblowing* composto da rappresentanti di tre funzioni (legale, compliance e relazioni coi dipendenti), con diritto di accesso ad altre risorse interne ed esterne alla Società, incaricato di investigare e gestire eventuali segnalazioni, con obbligo di riportare all'Organismo di Vigilanza in caso di segnalazione con rilevanza 231. Il comitato *whistleblowing* agirà in conformità a una specifica procedura scritta, approvata in sede di consiglio di amministrazione.

- 3) Naturalmente, eventuali segnalazioni di violazione o dubbi circa l'applicazione del Modello, del Codice di Condotta o di *policies* o procedure che costituiscono parte integrante del Modello possono essere anche effettuate rivolgendosi al proprio superiore gerarchico o al dipartimento Legal o Compliance-di gruppo. Il canale è a disposizione dei soli dipendenti della Società.

Si ricorda, dunque, che:

- come prescritto dal Compass e dall'art. 17 del D. Lgs. 24 del 2023, è vietata qualsiasi ritorsione nei confronti del segnalante;
- sono considerati comportamenti ritorsivi i seguenti comportamenti:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- il divieto di ritorsioni si estende:

- ai facilitatori (ovvero a persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- la Società garantirà la riservatezza degli autori delle segnalazioni, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e del gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
 - qualsiasi ritorsione nei confronti di una persona segnalante o di una delle persone o enti sopra elencati, qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza, qualsiasi comportamento di ostacolo (o tentativo di ostacolo) alla segnalazione o qualsiasi mancata attività di verifica e analisi della segnalazione saranno puniti con adeguata sanzione disciplinare, come da sistema disciplinare della Società;
 - il segnalante perderà la protezione contro le ritorsioni e sarà soggetto a sanzioni disciplinari nel caso che:
 - sia stata accertata, anche con sentenza penale di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia, incluso il caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziale o contabile;
 - sia stata accertata la responsabilità civile del segnalante per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione con relazioni periodiche scritte inviate anche all'attenzione del Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale ed annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio, notizia di significative violazioni dei contenuti del Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

CAPITOLO 4

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Funzione del sistema disciplinare.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello.

4.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di NGC degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile. Il contenuto del medesimo Modello costituisce parte sostanziale ed integrante di tali obblighi. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di NGC costituisce sempre illecito disciplinare. Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di NGC, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "**Statuto dei Lavoratori**") ed eventuali normative speciali applicabili.

Il codice disciplinare, allegato al presente Modello sub ALLEGATO 1, specifica le sanzioni irrogabili per violazioni del Modello (art. 19).

La Società, inoltre, irroga sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ogni atto relativo al procedimento, dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le eventuali valutazioni di competenza.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il responsabile della funzione risorse umane, il quale comminerà le sanzioni applicabili, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della

condotta censurata e, se ritenuto, dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il responsabile della funzione Gestione delle Risorse, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, NGC una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea in applicazione del codice disciplinare. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4.3 Misure nei confronti di soggetti diversi dai dipendenti.

(i) Amministratori. In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (inclusa la revoca).

(ii) Sindaci. In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (inclusa la revoca).

(iii) Agenti e distributori. Coloro i quali stipulano con NGC contratti di agenzia o distribuzione sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel codice di condotta denominato la Bussola, nonché ad applicare uno specifico codice di condotta per agenti e distributori facente parte della *Global Channel Compliance Policy*. Violazioni di tali norme sono considerate dalla Società quali seri inadempimenti contrattuali, che possono dare luogo alla risoluzione del contratto.

(iv) Contraenti terzi. I terzi che stipulino contratti, diversi dai contratti di agenzia e distribuzione, con la Società sono tenuti ad obbligarsi contrattualmente al rispetto del Decreto 231. La violazione da parte di terzi contraenti delle norme del Decreto 231 viene sanzionata dalla Società con la risoluzione del relativo contratto con eventuale applicazione di penali. Resta ovviamente salvo il diritto di NGC di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

5.1 Premessa.

NGC, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione. In particolare, obiettivo di NGC è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di NGC in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello.

5.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, NGC promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (es. documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali, Codice di Condotta) anche direttamente sull'*Intranet* aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare a specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello 231 e del Codice di Condotta e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti. Ai componenti degli organi sociali di NGC è opportuno che siano applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei principi del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con NGC rapporti di collaborazione continuativa, quali agenti e distributori. In particolare, ad agenti e distributori, nonché a consulenti che siano professionisti del settore sanitario, NGC fornisce il codice di condotta e, se necessario, procedure specifiche e regolamentazioni contrattuali *ad hoc* (in particolare, per quanto riguarda agenti e distributori, esistono regole di comportamento specifiche incluse nella *Global Channel Compliance Policy*). Specifica attività formativa viene inoltre indirizzata dalla Società ad agenti e distributori. Agli altri consulenti e ai fornitori viene chiesto di obbligarsi contrattualmente a rispettare il Decreto 231.

5.4 Attività di formazione.

La Società periodicamente predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte (eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti), specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità. Gli interventi formativi prevedono sempre una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime; oppure
- *e-learning*, ossia formazione a distanza.

In ogni caso l'attività formativa ha le caratteristiche di continuità e adeguatezza ai suoi destinatari (e pertanto rafforzata e focalizzata per quanto riguarda i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio). I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello. In linea generale, la formazione si focalizza sul Decreto 231, sul codice di condotta, sul Modello e sulle *policies* che regolamentano il comportamento da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria e vengono raccolte ed archiviate le evidenze o attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO 6

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Aggiornamento del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto 231 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto. Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno

tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società. L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica approvata mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

Premessa.

La struttura del presente Modello prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

NGC ha un proprio “*compliance program*” particolarmente strutturato e complesso. Le fonti delle regole interne che la Società sono ordinate gerarchicamente e vengono sommariamente descritte nei paragrafi che seguono.

È tuttavia importante sottolineare come tutte le regole su cui poggia il sistema di *compliance* di NGC siano soggette a continuo aggiornamento ed evoluzione. Sia a livello di gruppo che a livello locale tali regole, infatti, sono costantemente migliorate, adattate allo sviluppo dei processi aziendali e rese più efficaci. L'impulso a tale continuo processo di sviluppo e miglioramento proviene, in modo particolare, dai dipartimenti legale e *compliance* nelle loro declinazioni locali, regionali e globali. La successiva descrizione delle attuali misure preventive e di controllo, dunque, deve intendersi riferita non solo alle attuali misure, ma anche a tutte le modifiche ed evoluzioni delle regole attualmente in essere di volta in volta adottate dalla Società.

1. Codice di Condotta. La Società ha adottato un codice di condotta uniforme rispetto a quello delle altre società del gruppo Medtronic. Si tratta di un documento conciso e strutturato per principi generali in grado di orientare i dipendenti e gli amministratori della Società. Il Codice di Condotta, altresì denominato “COMPASS” si propone di fornire dei principi da seguire in varie aree dell'attività della Società, suddivise in (i) relazioni con e tra dipendenti; (ii) relazioni con i terzi; (iii) relazioni con la società ed i soci; (iv) relazioni con le autorità regolatorie; (v) relazioni con l'ambiente, la politica e la filantropia. Il Compass fornisce anche indicazioni precise circa l'assoluta importanza, non solo sotto il profilo etico, ma anche sotto quello commerciale e reputazionale, del tenere una condotta in linea con i principi chiave che il gruppo Medtronic si è data. Inoltre, il Compass fornisce indicazioni pratiche su come comportarsi in situazioni di dubbio e su quali sono le conseguenze in caso di violazioni. Infine, l'enfasi data all'importanza del Compass dall'amministratore delegato a livello di gruppo (CEO), dal co-fondatore e dal responsabile mondiale dell'etica e della *compliance* (*Compliance Ethics and Compliance Officer*) dimostrano quanto sia sentita all'interno del gruppo Medtronic l'esigenza di operare con rigore etico e commerciale nel mondo delle tecnologie mediche applicate alla sanità. Il Compass costituisce un presidio che previene la commissione di sostanzialmente tutti i reati presupposto ex Decreto 231: anche se non specificamente indicato quale presidio di controllo nella parte speciale, deve intendersi sempre e in ogni caso richiamato. Il Compass è allegato al Modello sub ALLEGATO 2.

2. Codice Disciplinare. Il codice disciplinare della Società, rivisto e adottato dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione aggiornata nel

2024, qui allegato sub ALLEGATO 1, nonché affisso nella bacheca di NGC, specifica le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti. Come già specificato, le violazioni del Modello costituiscono illecito disciplinare e saranno sanzionate ai sensi del Codice Disciplinare. Il Codice Disciplinare assicura il rispetto della normativa lavoristica e delle regole poste dal contratto collettivo applicabile.

3. Global Business Conduct Standards Policy. L'oggetto sociale di NGC prevede la fornitura di soluzioni tecnologiche (inclusive di beni e servizi, spesso secondo la formula “*service*”, o chiavi in mano) a centri ospedalieri pubblici e privati, oltre ad attività di supporto consulenziale finalizzate al miglioramento dei processi e/o del percorso del paziente. La Società è consapevole che i professionisti del settore medico – e cioè coloro che possono comprendere al meglio i bisogni dei propri pazienti, il funzionamento delle strutture ospedaliere ed i bisogni medici non soddisfatti – rivestono una centrale importanza nell'adempimento del proprio oggetto sociale. Le norme di condotta aziendale a livello globale “*Business Conduct Standards*” o “*BCS*” offrono specifiche regole di comportamento in relazione a vari aspetti, ma con particolare riferimento alle interazioni con i professionisti del settore medico, che ai sensi della normativa italiana rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Il gruppo Medtronic, infatti, ha voluto disciplinare questa delicata area di interazioni con *policies* interne di dettaglio, che stabiliscono come comportarsi in caso di sconti e prodotti a fini di valutazione, donazioni o contributi a scopo di ricerca e formazione, materiale formativo o omaggi, riunioni commerciali, contratti di consulenza o servizi, formazione e congressi organizzati dalla Società, congressi organizzati da terzi o altre attività che apportino benefici alla cura del paziente. Le BCS sono allegate al Modello sub ALLEGATO 3.

4. Le Policies di NGC. Oltre alla Global policy BCS la Società si è altresì dotata di un importante sistema di *policies* che normano in dettaglio diverse aree di rischio, ossia:

- **“Global Anti-Bribery and Corruption” Policy**, circa regole di comportamento volte a prevenire i reati dell'area della corruzione; inoltre, ad agenti e distributori viene sottoposto un documento aggiuntivo che descrive regole di comportamento specifiche;
- **Global “Voice Your Concern” policy**, contenente le modalità di denuncia, anche anonima, alla funzione compliance o all'organismo di vigilanza di condotte illecite o sospette come tali;
- **Global Channel Compliance Policy**, che detta norme sulla selezione, la verifica, la contrattualizzazione e la formazione di agenti e distributori della Società;
- **Policy sulle gare e forniture pubbliche**, che specifica i comportamenti da non tenere nelle interazioni con la Pubblica Amministrazione in pendenza della preparazione di una gara pubblica;
- **Global Electronic Resource Use Policy**, che spiega l'utilizzo consentito di telefono, computer, laptop e altri strumenti tecnologici che NGC mette a disposizione dei propri dipendenti.

5. Procedure di NGC. NGC si è altresì dotata di norme interne, assai pervasive e specifiche, in altre aree della propria attività commerciale. Esistono

inoltre numerose istruzioni operative di dettaglio a corredo dell'impianto di *policies* e procedure sopra menzionate.

Le *policies* e le procedure della Società, nella versione aggiornata al momento dell'approvazione del presente Modello, sono allegate al Modello sub ALLEGATO 4. Si segnala, inoltre, che la funzione di consulenza dedicata all'area *quality* a beneficio delle consociate del gruppo Medtronic "BioPharma BV" e "BioPharma Sàrl", la cui attività si concentra sul farmaco InductOs, che non è né venduto né prodotto dalla Società, applica le procedure emesse dal gruppo Medtronic in ambito BioPharma, come di volta in volta elencate nel QUALITY DOCUMENTATION LOG disponibile in *intranet* (l'attuale versione del quale è allegata sub ALLEGATO 5).

In ogni caso, le *policies* e procedure, nella versione più aggiornata, sono sempre disponibili sulla *intranet* aziendale.

6. Controlli contabili. Occorre altresì menzionare che la Società è soggetta ad una serie di misure preventive e di controllo specificamente focalizzate sulla sua attività finanziaria, ed in particolare:

- Controllo del collegio sindacale;
- Audit interni;
- *Software* gestionale ERP;
- Sistema di deleghe e procure, che limitano i soggetti autorizzati a compiere determinati atti: tale sistema si declina sia con matrici autorizzative interne, sia con poteri conferiti con scrittura privata autenticata e pubblicati al Registro Imprese;
- *Specimen* di firma depositati presso le banche con cui NGC ha rapporti.

7. Politiche di protezione dei dati personali. NGC, inoltre, si è dotata di un Modello Organizzativo Sicurezza Privacy (cosiddetto "MOSP"), su base volontaria, che illustra le misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche che il titolare del trattamento dati ha predisposto, o si appresta a predisporre, per ridurre i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali. Il MOSP viene aggiornato periodicamente. NGC inoltre applica la Global Privacy and Security Policy, Global Privacy and Data Protection Policy e la Electronic Resource Use Policy di gruppo (di seguito, collettivamente, "**Procedure IT gruppo Medtronic**").

NGC ha provveduto alla nomina di un "titolare" del trattamento all'interno del Consiglio di Amministrazione, di diversi "responsabili", "incaricati" e "amministratori di sistema" in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e cura gli adempimenti prescritti dalla legge.

Le predette misure si aggiungono a sistemi di *firewall* e anti-virus che proteggono la sicurezza del sistema informatico e dei dati in esso contenuti.

8. Attività estere della Società. Resta in ogni caso inteso che, quando la Società opera al di fuori dei confini italiani, essa si avvale della consulenza delle funzioni compliance di altre società del gruppo Medtronic territorialmente

competenti, che sono in grado di illustrare la normativa e gli adempimenti locali.

La presente parte speciale si compone di diversi capitoli, ciascuno dedicato ad una categoria di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività. La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e relative misure preventive (elencate nel paragrafo 2).

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, nelle Linee Guida di Confindustria e, per la parte relativa ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Società non ha rilevato nell'ambito del proprio assetto organizzativo attività che possano essere identificate come sensibili con riferimento al reato di aggrottaggio, richiamato dall'art. 25-ter, comma 1, lett. r) del Decreto 231, ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto 231. L'analisi dei processi aziendali di NGC, svolta nel corso del progetto per la definizione del Modello, non ha infatti evidenziato attività nel cui ambito potrebbero essere realizzate le fattispecie di reato sopra citate, in quanto NGC non è quotata su mercati regolamentati e non è caratterizzata da azionariato diffuso ma presenta un nucleo stabile di azionisti, non esegue di regola operazioni sul capitale tali da integrare possibili rischi di aggrottaggio o comunque possano integrare fattispecie di manipolazione del mercato. Inoltre, la politica finanziaria di NGC non contempla investimenti della propria liquidità in strumenti finanziari quotati o meno, con conseguente assenza di rischi di aggrottaggio o manipolazione del mercato in relazione a strumenti finanziari emessi da terzi. Ciò non esclude che tali fattispecie potranno essere in futuro prese in considerazione, in caso di modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle attività d'impresa o delle modalità di svolgimento delle stesse. La Società non ha previsto allo stato nessun protocollo di controllo specifico con riferimento a tali violazioni-presupposto.

Oltre ai reati di cui all'Art. 25-sexies. (Abusi di mercato), non sono stati ritenuti ipotizzabili i seguenti reati presupposto in quanto non vi è alcuna relazione tra l'attività svolta dalla Società e la commissione nell'interesse o a vantaggio della Società di condotte rientranti tra le fattispecie di reato qui descritte:

- Art. 25 bis Legge 231: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 quater.1 Legge 231: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies. delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-terdecies. razzismo e xenofobia;

- Art. 25-*quaterdecies*. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO 231.

L'articolo 24, così come modificato con il D. Lgs. 75/2020, considera i reati a danno dello Stato o di Enti Pubblici, quali la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato, di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Le sanzioni previste possono essere di tipo:

- pecuniario (fino a seicento quote), e
- interdittivo ex art. 9, comma 2 c) d) ed e):
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I comportamenti che potrebbero mettere la Società a rischio, poiché integranti le fattispecie penali di cui all'articolo 24 del d.lgs. 231, così come modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023, sono:

- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- Destinare, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi.
- Rilasciare, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute.
- Alterare la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per

- ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni o permessi.
- Assumere, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della Società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
 - Applicare, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto.
 - Omettere il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti.
 - Alterare la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.
 - Indurre in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie).
 - Alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società, già trasmessi all'amministrazione finanziaria.
 - Raggirare un cliente al fine di riuscire a vendere il maggior numero di prodotti o di assicurarsi clienti nuovi: nel caso in cui il cliente abbia natura pubblica il reato di truffa è aggravato poiché commesso in danno dello Stato.
 - Porre in essere frodi informatiche a danno dello Stato, il che può potenzialmente essere realizzato da tutti i dipendenti, che accedono dai loro terminali alla rete Internet - il rischio di commissione del presente reato nell'interesse della Società è tuttavia considerato molto remoto.
 - Turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
 - Impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.
 - Conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'articolo 25 considera i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e fenomeni corruttivi, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati

Esteri, così come riformato ex L. 13.11.2012 n. 190, e successivamente modificato dal d.lgs. del 14 luglio 2020 n. 75 e dalla legge del 6 novembre 2021, n. 190, e prevede sanzioni di tipo:

- pecuniario (fino a 800 quote), e
- interdittivo ex art. 9, comma 2 a), b), c) d) ed e)
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, etc.;
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
- Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

I comportamenti che potrebbero mettere la Società a rischio sono i seguenti:

- Effettuare indebite elargizioni in denaro ovvero elargizioni estranee a rapporti contrattuali debitamente formalizzati a pubblici funzionari, italiani e stranieri, ivi compresi i medici nell'esercizio della loro funzione di pubblici ufficiali.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, al di fuori di quanto previsto dal codice di condotta e dalle BCS), sia per funzionari pubblici italiani, sia per funzionari pubblici esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) sia a familiari di funzionari.
- Concludere o proporre ad un medico, o ad altro operatore del settore sanitario che sia qualificabile come pubblico dipendente, un contratto di consulenza fittizio o con compenso eccessivo.
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, o altro) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
- Promettere denaro o altre forme di utilità indebitamente a rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione.
- Sponsorizzare attività di ricerca o partecipare a studi clinici spontanei

condotti da strutture pubbliche del settore sanitario in assenza dei requisiti posti da fonti legislative o contrattuali, concedendo indebiti vantaggi agli operatori sanitari coinvolti o abusando di beni o servizi offerti da strutture pubbliche del settore sanitario ai fini di ricerca o cura.

- Effettuare indebitamente prestazioni in favore dei clienti aventi natura pubblica, come gli ospedali, non compensate da una controprestazione nell'ambito di un rapporto contrattuale.
- Effettuare indebite elargizioni, anche in natura, a favore di funzionari pubblici (medici, membri di comitati etici o funzionari stranieri) durante l'attività congressuale e di aggiornamento della comunità scientifico realizzata e/o sponsorizzata da NGC.
- Corruzione di un giudice per ottenere un risultato favorevole qualora la Società sia coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale.
- Offerta o promessa di denaro o altra utilità:
 - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
 - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
 - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
 - a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
 - al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.
- L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio potrebbe consistere a titolo esemplificativo:
 - nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
 - in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
 - nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;

- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
 - nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Farsi dare o promettere, indebitamente, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.2 ATTIVITÀ SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE E MISURE PREVENTIVE ADOTTATE.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

- 1.2.1 Attività sensibile:** Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o procedure di gara o altre procedure ad evidenza pubblica. Rientra nell'area a rischio: i) il contatto tra la Società e i soggetti pubblici al fine di ottenere chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara/procedura negoziata; ii) la predisposizione della documentazione e successivo invio della stessa per la partecipazione alla gara/procedura negoziata; iii) l'aggiudicazione della gara: la predisposizione della documentazione amministrativa richiesta ed invio all'ente pubblico; iv) in caso di aggiudicazione, l'esecuzione del contratto, v) i rapporti con eventuali sub-appaltatori e vi) le attività di collaudo.

1.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;

- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supplier Manager.

1.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Tutte le procedure che riguardano i contatti con la P.A., le spese di rappresentanza, la stipula di contratti con i clienti o consulenti (ad esempio, DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta e la Global Travel and Expense Reimbursement Policy);
- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;
- DOC002956 Approvazione note di credito;
- Procedure portale Finance Medtronic Policy Portal (include Policy 501 sui livelli di approvazione di spesa);
- D00889571 - Processo Gare di Appalto;
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati;
- DOC002730 Gestione sistema informativo e rete aziendale;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario, che prevede registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV. Stage Gate Review - procedura comitato approvazione deal);
- Business Conduct Standards, Violation Policy - DOC002722 Procedura Violazioni);
- Finance Medtronic Policy Portal - Policy 501 Expenditure and Authorization Policy. DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC; Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi, Business Conduct Standards;
- Violation Policy - DOC002722 Procedura Violazioni;
- DOC 002759 Processo gare, offerte e registrazioni;
- DOC 002564 Approvvigionamenti di Beni e Servizi e di Incarichi di Consulenza;
- DOC 002747 Tracciabilità dei flussi finanziari (limitatamente ai numeri di CIG);
- Audit annuali esterni per il controllo della qualità;
- DOC 002565 Procedura richiesta prodotti per campionatura;
- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione di agenti e distributori unitamente a questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature
- DOC002719 Processo vendita;
- DOC002564 Approvvigionamento di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC017984 - revisione C - Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- Prassi: per dispositivi di protezione Covid, in quanto esistono fornitori nuovi e con una normativa applicabile nuova, si richiede un campione in sede e controllo del quality;
- DOC002657 Purchasing control (classificazione dei fornitori);
- DOC002720 Identificazione e rintracciabilità;

- DOC004042 Service contracts management - customer service - NGC - rifornimento service e fatturazione - customer service;
- D00016701 Service activation procedure;
- D00044615 - Gestione Service;
- DOC004042 - Service contracts management – Customer Service - NGC – Rifornimento Service e fatturazione - Customer service - NGC;
- DOC002768 Gestione delle risorse umane;
- DOC003933 NGC maintenance process - D&C (HS - subprocess: design and construction) (manutenzione in ambito gare);
- DOC001229 - IHS EMEA Complaint Handling Procedure ;
- DOC002838 Capital equipment maintenance.

1.2.2 Attività sensibile: Conclusione ed esecuzione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o consulenza a soggetti privati o pubblici.

1.2.2.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Manufacturing Manager;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Senior Procurement and Supplier Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

1.2.2.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Tutte le procedure applicabili ai rapporti con consulenti (DOC002564 Approvvigionamento di beni e servizi ed incarichi di consulenza. DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario;
- Registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV;
- Finance Medtronic Policy Portal - Policy 501 Expenditure and Authorization Policy;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi;

Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

Resta inteso che, in caso di incarichi a professionisti medici o centri medici, si applicherebbe il processo di Medtronic Italy HCP Engagement.

- 1.2.3 Attività sensibile:** Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici nell'ambito delle attività di (i) promozione commerciale, (ii) comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività della Società e gestione dei materiali promozionali.

1.2.3.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

1.2.3.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Tutte le procedure che riguardano i contatti con la P.A. (ad esempio, DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario, che prevede registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV);
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi);
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

Tutte le procedure che riguardano i contatti con la P.A.

- 1.2.4 Attività sensibile:** Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici quali le Autorità Pubbliche di Vigilanza o regolatorie (es. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Ministero della Salute; Autorità Garante

per la protezione dei dati personali), le autorità di pubblica sicurezza o inquirenti (es. Enti Pubblici Locali, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza) e l'amministrazione finanziaria, oppure organismi di vigilanza.

1.2.4.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Financial Controller;
- Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

1.2.4.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002736 Gestione dei rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario, che prevede registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV;
- Manuale e vademecum antitrust;
- D00853010 - Manage External Audits / Inspections IHS Managed Services;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

1.2.5 Attività sensibile: Selezione e assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali.

1.2.5.1 Funzioni coinvolte:

- Supply Chain Manager;
- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner.

1.2.5.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00044615 - Gestione Service;
- DOC002768 Gestione delle risorse umane;
- Portale HR gruppo Medtronic (tool informatico che include: Taleo, che richiede approvazioni diversificate e in escalation fino all'approvazione VP per aprire la posizione, recruiter Alexander Mann solutions, screen notes durante le interviste di ciascun candidato, la decisione sulla assunzione viene decisa da hiring

manager e dal suo responsabile in conformità al principio di segregazione delle funzioni);

- Questionario "OdV screening application form";
- Dichiarazione neo-assunto per evitare conflitti di interesse;
- Global Conflict of Interest Procedure;
- Checklist documenti per l'assunzione include il permesso di soggiorno e lavoro.

1.2.6 Attività sensibile: Gestione dei comodati, di donazioni o elargizioni a favore di Enti Pubblici e di altre iniziative liberali.

1.2.6.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Finance Analyst;
- Funzione Legale e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Turnkey Director;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

1.2.6.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00380580 Procedura donazioni e comitato donazioni;
- Legal and compliance guidance on samples, demos, and product evaluations;
- DOC002562 Gestione visione conti deposito, comodati, sconti merce, sample, omaggi e campionature;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

1.2.7 Attività sensibile: Gestione di congressi medici e congressi di settore.

1.2.7.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager.

1.2.7.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi;
- Audit periodici della funzione compliance;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi e di incarichi di consulenza;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A.

1.2.8 Attività sensibile: Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società.

1.2.8.1 Funzione coinvolta:

- HR Business Partner.

1.2.8.2 Misura preventiva adottata per l'attività sensibile:

- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A.

1.2.9 Attività sensibile: Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.

1.2.9.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- HR Business Partner.

1.2.9.2 Misura preventiva adottata per l'attività sensibile:

- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi e di incarichi di consulenza.

1.2.10 Attività sensibile: Rapporti con agenti, distributori (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto).

1.2.10.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Sales Director;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager.

1.2.10.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione di agenti e distributori unitamente a questionario di Due Diligence per agenti e distributori.

1.2.11 **Attività sensibile:** Politiche di remunerazione e gestione dei dipendenti.

1.2.11.1 Funzioni coinvolte:

- Supply Chain Manager;
- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner.

1.2.11.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00044615 - Gestione Service;
- DOC002768 Gestione delle risorse umane, in particolare processo di Performance and Career Development;
- Portale HR gruppo Medtronic.

1.2.12 **Attività sensibile:** Gestione delle risorse finanziarie.

1.2.12.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance,
- Finance Analyst;
- Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants,
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Manufacturing Manager;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- T Manager Healthcare IT support and BRM NGC
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement Supply Manager.

1.2.12.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- Poteri di sottoscrivere operazioni finanziarie e gestire conti correnti;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;

- DOC002956 Approvazione note di credito;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC (con tool *Expenses Express* poi *Concur*);
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari.

CAPITOLO 2

I REATI SOCIETARI

- 2 L'articolo 25-ter, inserito dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n.61, così come riformato ex L. 13.11.2012 n. 190, e modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" e dal D. Lgs. 38/2017, che ha introdotto l'istigazione alla corruzione tra privati e modificato la fattispecie della corruzione tra privati e in ultimo dal D. Lgs. 19/2023, considera i reati comunemente noti come reati societari – con l'inserimento tra questi della punibilità per l'Ente ex articolo 2635 c.c., III comma, rubricato come "Corruzione tra privati" – e concerne tra l'altro le falsità nelle comunicazioni sociali più importanti, le illegittime attività sul patrimonio sociale, le attività illecite sui titoli emessi dalla società (se questa è quotata), nonché l'ostacolo all'esercizio di funzioni di autorità pubbliche di vigilanza, e più precisamente

2.1 I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del Decreto 231.

I reati presupposto che potrebbero venire in considerazione in relazione all'attività della Società sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (articoli 2621, 2621-bis e 2622 del codice civile).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile).
- Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile).
- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).
- Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).
- Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

L'articolo 25 *ter* prevede solo sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1000 quote. Le sanzioni possono essere aumentate fino ad un terzo se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità.

I comportamenti che potrebbero mettere la Società a rischio in questo ambito sono:

- Falsificazione od omissione da parte del dipartimento Finanza di informazioni contabili rilevanti per la redazione delle comunicazioni sociali;
- Acquisto di azioni proprie oltre i limiti di legge o senza autorizzazione dell'Assemblea;
- Investimenti (anche non finanziari) inappropriati usando il patrimonio dell'azienda;
- Indebita restituzione del capitale sociale alla controllante;
- Ostacolo alle attività di controllo dell'assemblea, soprattutto da parte di quei dipendenti di alto livello che hanno accesso a dati contabili rilevanti per la valutazione della gestione;
- Omissione di depositi presso il Registro delle Imprese per la dimenticanza dei soggetti che sono addetti a questa funzione;
- La mancata convocazione dell'assemblea a causa di dimenticanza da parte dei soggetti che hanno questo compito;
- La mancata comunicazione di informazioni dovute ad autorità pubbliche di vigilanza (ad esempio, al Ministero della Salute) da parte dei dipendenti che vi sono preposti;
- Realizzazione di investimenti palesemente inappropriati per il patrimonio della Società da parte dei titolari dei poteri necessari;
- L'illecita influenza dell'assemblea da parte dei livelli dirigenziali più alti (Direttore Finanziario e Amministratore Delegato) e da parte degli Amministratori attraverso la predisposizione di documentazione falsa o alterata;
- Il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei predetti;
- Qualunque tipo di corruzione tra privati posta in essere dai soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti);

- La sollecitazione, la ricezione e l'accettazione della promessa da parte di chi ricopre un ruolo apicale (ad esempio amministratori e sindaci) di denaro o altra utilità non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Formazione di documenti in tutto o in parte falsi, alterazione di documenti veri, dichiarare il falso o l'omissione di informazioni rilevanti al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del d.lgs. 19/2023.

2.2 Attività sensibili, funzioni coinvolte e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

2.2.1 Attività sensibili:

- Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione legale e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.

2.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Accounting Manager;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal.

2.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali;
- Finance Medtronic Policy Portal - Accounting Policies di gruppo.

2.2.2 Attività sensibile: Operazioni sul capitale e destinazione degli utili.

2.2.2.1 Funzioni coinvolte:

- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal.

2.2.2.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali;
- Finance Medtronic Policy Portal - Accounting Policies di gruppo.

2.2.3 Attività sensibile: Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.

2.2.3.1 Funzioni coinvolte:

- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal;

2.2.3.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali.

2.2.4 Attività sensibile: Gestione delle transazioni infragruppo.

2.2.4.1 Funzioni coinvolte:

- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal;

2.2.4.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali.

CAPITOLO 3

I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

3.1. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del Decreto 231.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater* possono essere così suddivisi.

3.2. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.

- Associazioni sovversive (art. 270 codice penale).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale).
- Assistenza agli associati (art. 270 ter del codice penale).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater codice penale).
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* codice penale).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* codice penale).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale).
- Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi (art. 280 bis codice penale).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale).
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere uno dei reati preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 codice penale).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

3.3. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York del 1999.

Commette reato ai sensi della Convenzione di New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

3.4. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

- 3.4.1. Attività sensibile:** Considerate le attività tipicamente svolte dalla Società, oltre al fatto che la Società non effettua investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria) e verifica i partner commerciali (con particolare attenzione nel caso di terze parti stabilmente incaricate di operare per conto della Società, quali agenti e distributori), non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

3.4.1.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance;
- Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultant,

- Sales Director;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turn-key Director;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager.

3.4.1.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;
- DOC002956 Approvazione note di credito;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitaria;
- Registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- DOC002719 Processo vendita;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi;
- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione, di agenti e distributori, unitamente al questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici;

CAPITOLO 4 I REATI TRANSNAZIONALI

4.1. La legge 16 marzo 2006 n. 146.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal Decreto 231, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

4.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

4.2.1. Attività sensibile: Gestione di investimenti in relazione ad attività transnazionali (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o azienda, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria).

4.2.1.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legale.

4.2.1.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy.

4.2.2. Attività sensibile: Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, agenzia, distribuzione, consulenza e agenzia con riferimento ad attività transnazionali.

4.2.2.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants,
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

4.2.2.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione, di agenti e distributori unitamente a questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002736 Gestione dei rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario;
- DOC17984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services.

4.2.3. **Attività sensibili:** Gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

4.2.3.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legal.

4.2.3.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali;
- DOC002736 Gestione dei rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario.

4.2.4. **Attività sensibile:** Gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

4.2.4.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Manufacturing Manager;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

4.2.4.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002736 Gestione dei rapporti con la P.A. e professionisti settore sanitario
- D00853010 - Manage External Audits / Inspections IHS Managed Services;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

4.2.5. **Attività sensibile:** Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

4.2.5.1. Funzioni coinvolte:

- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner;

4.2.5.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002768 Gestione delle risorse umane; Dichiarazione del neo-assunto ed elenco documenti assunzione;
- D00044615 - Gestione Service.

4.2.6. **Attività sensibile:** Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali.

4.2.6.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration manager;
- Sales Director;
- HR Business Partner.

4.2.6.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00380580 Procedura donazioni e comitato donazioni.

4.2.7. **Attività sensibile:** Acquisto e/o cessione di beni/servizi in riferimento ad attività transnazionali.

4.2.7.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Manufacturing manager;
- Quality/Regulatory Manager

- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

4.2.7.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto;
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati;
- DOC002719 Processo vendita;
- DOC17984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- DOC002773 Processo di produzione;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici;
- DOC002736 Gestione rapporti PA e professionisti settore sanitario;
- Supplier survey forms (DOC002550, DOC002561, DOC002569);
- DOC002562 Gestione visioni conto deposito comodato sconto merci sample;
- DOC002720 Identificazione e rintracciabilità;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

CAPITOLO 5

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del Decreto 231.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.). Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del Decreto 231 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo. Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto 231 per un periodo non superiore a 6 mesi. Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto 231 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto 231 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

5.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

5.2.1. Attività sensibili:

- Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- Gestione prodotti o strumentazioni o infrastrutture pericolosi e non pericolosi;

- Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

5.2.1.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Financial Controller;
- Manufacturing manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director.

5.2.1.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto;
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati;
- DOC002719 Processo vendita;
- DOC17984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- DOC002773 Processo di produzione;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici;
- DOC002736 Gestione rapporti PA e professionisti settore sanitario;
- DOC002657 Purchasing control; Supplier survey forms (DOC002550, DOC002561, DOC002569);
- DOC002562 Gestione visioni conto deposito comodato sconto merci sample;
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- DOC002720 Identificazione e rintracciabilità.

5.2.2. Attività sensibile: Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

5.2.2.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Financial Controller;
- Manufacturing Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director.

5.2.2.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Procedure per la salute e sicurezza (EHS) (in particolare il protocollo Gestione Approvvigionamenti ed Appalti).

CAPITOLO 6

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

6.1. I reati richiamati dall'articolo 25-*octies* del Decreto 231.

L'art. 25-*octies* del Decreto 231, inserito dall'art. 63 della L. 231/2007, come di recente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.Lgs. n. 195/2021, recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, che ha inserito nell'ordinamento legislativo la nuova fattispecie di reato di c.d. “*autoriciclaggio*”, prende in considerazione i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* del c.p.). In riferimento all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, peraltro, si sottolinea come i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (tutti inclusi nell'art. 25-*octies* del Decreto 231) dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio.

Qualora tali reati siano commessi, sono previste a carico della Società sanzioni, e precisamente di tipo:

- pecuniario (dalle 200 alle 1000 quote) e
- interdittivo ex art. 9, comma 2 (fino a due anni):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, etc.;
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

6.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

6.2.1. Attività sensibile:

- Gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria).

6.2.1.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;

- Funzione Legal e Funzione Compliance.

6.2.1.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy

6.2.2. Attività sensibile:

- Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, fornitura, distribuzione e agenzia.

6.2.2.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Quality/Regulatory Manager;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

6.2.2.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione, di agenti e distributori unitamente al questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002736 Gestione dei rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario;
- DOC17984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- DOC003734 Purchasing control for managed services.

6.2.3. Attività sensibile: Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà.

6.2.3.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Tender Administration Manager;
- Sales Director;
- HR Business Partner.

6.2.3.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00380580 Procedura donazioni e comitato donazioni.

6.2.4. Attività sensibile: Acquisto e/o cessione di beni/servizi

6.2.4.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legale Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants;
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Manufacturing manager;
- Quality/Regulatory Manager
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager.

6.2.4.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati
- DOC002719 Processo vendita;

- DOC17984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- Processo di produzione;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici.

CAPITOLO 7

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

7.1. I reati richiamati dall'articolo 24-bis del Decreto 231.

L'articolo 24-bis, è stato introdotto dalla L. 48/2008 e contempla i reati informatici e il trattamento illecito dei dati. In particolare, il comma 1 dell'articolo 24 bis considera i seguenti reati:

- Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis del codice penale).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter. del codice penale).
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater del codice penale).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies del codice penale).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater del codice penale).
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies del codice penale).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies del codice penale).
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis codice penale)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del codice penale).
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater del codice penale).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies del codice penale).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

In relazione agli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione dei delitti sopra descritti, le sanzioni previste a carico dell'ente sono sia di natura pecuniaria (che possono arrivare, per alcuni delitti, fino a 800 quote, nei casi più gravi) che interdittiva.

Non tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono, però, applicabili ai singoli delitti richiamati dall'art. 24-bis.

Le sanzioni dell'“*interdizione dall'esercizio dell'attività*”, della “*sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione*

dell'illecito" e del "divieto di pubblicizzare beni e servizi" si applicano, infatti, con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter. c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Le sanzioni della "sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito" e del "divieto di pubblicizzare beni e servizi" si applicano, altresì, con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Le sanzioni del "divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione", dell'"esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi" e del "divieto di pubblicizzare beni e servizi" si applicano, infine, alle seguenti fattispecie di reato:

- falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

7.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

7.2.1. Attività sensibile:

- Definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico.
- Gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione.

- Gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni.
- Gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni con il sistema informatico.
- Acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione

7.2.1.1. Funzioni coinvolte:

- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;

7.2.1.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC 002730 Gestione sistema informatico e rete aziendale;
- Manuale aziendale HR;
- Procedure IT gruppo Medtronic.

7.2.2. Attività sensibile:

- Produzione, acquisto e commercializzazione di hardware e software.
- Monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

7.2.2.1. Funzioni coinvolte:

- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;

7.2.2.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- DOC002730 Gestione sistema informatico e rete aziendale;
- Manuale aziendale HR;
- Procedure IT gruppo Medtronic;
- DOC002657 Purchasing control;
- Policy 501 - Expenditure and Authorization Policy.

7.2.3. Attività sensibile: Utilizzo dei sistemi informatici aziendali quale utente.

7.2.3.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Financial Controller,
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Procurement Manager;

- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Manufacturing manager;
- Quality/Regulatory Manager
- HR Business Partner.
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

7.2.3.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC 002730 Gestione sistema informativo e rete aziendale;
- Manuale aziendale HR;
- Procedure IT gruppo Medtronic.

CAPITOLO 8

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

8.1. I reati richiamati dall'articolo art. 25-octies.1 del decreto 231.

L'art. 25-octies.1 del Decreto 231 è stato inserito dall'art. 3 co.1, lett. A), del D.Lgs. n. 184/2021, che ha recepito la Direttiva (UE) n. 713/2019, “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, che prende in considerazione i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informativa aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter del c.p.). Tale disposizione prende altresì in considerazione l'ipotesi di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. La legge n. 137/2023 ha emendato l'articolo in esame inserendo altresì tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori, punito dall'art. 512-bis c.p.

In caso di commissione dei suddetti reati, sono previste a carico della Società sanzioni, e precisamente di tipo:

- pecuniario (dalle 250 alle 800 quote) e
- interdittivo ex art. 9, comma 2:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, etc.;
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

8.2 Configurabilità, sistema procedurale e misure a presidio.

I reati in materia di frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, di cui sopra, non sono stati considerati ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società. In ogni caso, il codice di condotta adottato dalla Società prevede principi generali in materia di integrità e rispetto delle leggi.

CAPITOLO 9

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

9. richiamati dall'articolo 25-*novies* del Decreto 231.

L'art. 25-*novies* del Decreto 231, introdotto dalla L. 99/2009, prevede i reati in materia di violazione del diritto d'autore così come di seguito elencati:

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis), L. 633/41).
- Reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, L. 633/41).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, L. 633/41).
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della L. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della L. 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, L. 633/41).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della L. 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della L. 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; abusiva fissazione (anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter, comma 1, L. 633/41, così come da ultimo modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93).

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2, L. 633/41).
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della L. 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies L. 633/41).

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/41).

Qualora tali reati siano commessi, sono previste a carico della Società sanzioni di tipo: pecuniario (fino a 500 quote), e interdittivo ex art. 9, comma 2 (fino a un anno): (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, etc.; divieto di contrattare con la PA; esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.; divieto di pubblicizzare beni e servizi).

9.1 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

9.1.1 Attività sensibile:

- Gestione licenze d'uso programmi software e sistemi informatici.
- Gestione di siti intranet e Internet.
- Gestione di materiale informativo e promozionale.

9.1.1.1 Funzioni coinvolte:

- Senior Financial Controller;
- Finance Analyst;
- HR Business Partner;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

9.1.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Finance Medtronic Policy Portal - Policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- Manuale HR Aziendale;
- DOC002730 Gestione del sistema informatico e della rete aziendale; Manuale HR Aziendale;
- Procedure IT gruppo Medtronic;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

CAPITOLO 10

IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

10.1 Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del Decreto 231.

Il reato di “*corruzione tra privati*” è previsto dall’art. 2635, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del d.lgs. n. 231 del 2001, modificato dalla legge n. 190 del 2012 e recente dal D.Lgs. 38/2017. Il reato di “*istigazione alla corruzione tra privati*” è previsto dall’articolo 2635 bis del codice civile e modificato privati e in ultimo dal D. Lgs. 19/2023. Da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis c.c., che prevedeva la procedibilità a querela della persona offesa.

Quanto alle modalità commissive, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altre utilità: (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest’ultima; (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest’ultima.

L’utilità data, promessa od offerta all’amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo: (i) nell’assunzione di persone legate all’amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili; (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute); (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

10.2 Le sanzioni previste a carico dell'ente in relazione al reato di corruzione tra privati.

Ai sensi dell’art. 25-ter, comma 2, lett. s-bis) del Decreto, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all’articolo 2635, terzo comma, c.c., se commesso nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Tale sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo ciascuna se, in seguito alla commissione dei relativi reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

10.3 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di

reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

10.4 Attività sensibile:

- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di vendita dei prodotti e servizi commercializzati dalla Società, anche mediante procedure di gara.
- Politiche di scontistica, promozioni commerciali e sponsorizzazioni ai clienti.
- Rapporti con mandatarî, agenti, intermediari, distributori e procacciatori d'affari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto).

10.4.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager.

10.4.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Tutte le procedure che riguardano la stipula di contratti con i clienti o consulenti (ad esempio, D00889571 - Processo Gare di Appalto; Stage Gate Review - procedura comitato approvazione deal;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza);
- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;
- DOC002956 Approvazione note di credito;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi;

- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione, di agenti e distributori, unitamente al questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati
- Audit annuali esterni per il controllo della qualità;
- DOC002719 Processo di vendita;
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- D00016701 Service activation procedure;
- DOC002562 Gestione visioni conto deposito comodato sconto merci sample;
- DOC0044615 Gestione service.

10.5 Attività sensibile:

- Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo).
- Autorizzazione / esecuzione di investimenti e disinvestimenti, anche mediante acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie.

10.5.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Service Delivery Lead;
- Manufacturing manager;
- Quality/Regulatory Manager
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

10.5.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;
- DOC002956 Approvazione note di credito;
- DOC002657 Purchasing control;

- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC002726 Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi;
- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC0017984 Approvvigionamento di beni e servizi diretti;
- DOC002562 Gestione visioni conti deposito comodatari sconti merci sample;
- DOC0044615 Gestione service;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici;
- DOC 002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione di agenti e distributori;
- Questionario agenti e distributori;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

10.6 Attività sensibile:

- Gestione dei comodatari, di elargizioni a favore di privati e di altre iniziative liberali.
- Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

10.6.1. Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Finance, Funzione Legal e Funzione Compliance;
- Finance Analyst;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager.

10.6.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal - policy 501 Expenditure and Investment Authorization Policy;
- DOC002747 Tracciabilità flussi finanziari;
- DOC002956 Approvazione note di credito;
- D00380580 Procedura donazioni e comitato donazioni;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;

- DOC003695 Gestione spese di rappresentanza e di trasferta dei dipendenti NGC;
- Global Travel and Expense Reimbursement Policy;
- DOC002562 Gestione visioni conti deposito, comodati, sconti merce, sample;
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- DOC002562 Gestione visioni conti deposito, comodati, sconti merce, sample;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto;
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati; DOC002719 Processo vendita;
- D00016701 Service activation procedure;
- DOC0044615 Gestione service.

10.7 Attività sensibile:

- Selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata).
- Politiche di remunerazione e gestione dei dipendenti.

10.7.1 Funzioni coinvolte:

- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner.

10.7.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- DOC002768 Gestione delle risorse umane; Portale HR gruppo Medtronic (tool informatico che include: Taleo, che richiede approvazioni diversificate e in escalation fino all'approvazione VP per aprire la posizione, recruiter Alexander Mann solutions, screen notes durante le interviste di ciascun candidato, la decisione sulla assunzione viene decisa da hiring manager e dal suo responsabile in conformità al principio di segregazione delle funzioni); Questionario "OdV screening application form"; Dichiarazione neo-assunto per evitare conflitti di interesse;
- D00044615 - Gestione Service.

CAPITOLO 11

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

11.1. I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis.1 del Decreto 231.

L'art. 25-bis.1 del Decreto 231 sancisce la responsabilità penale-amministrativa degli enti in caso di commissione di delitti contro l'industria e il commercio. Trattasi, in particolare, dei seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio di cui all'articolo 513 c.p..
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-bis c.p..
- Frodi contro le industrie nazionali di cui all'articolo 514 c.p..
- Frode nell'esercizio del commercio di cui all'articolo 515 c.p..
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'articolo 516 c.p..
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 c.p..
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'articolo 517-ter c.p..
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-quater c.p.

Le sanzioni previste per questo tipo di reati possono essere di tipo:

- pecuniario (fino a 800 quote), e
- interdittivo ex art. 9, comma 2 (per i delitti di cui all'art. 513 *bis* e 514).

11.2 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

11.2.1. Attività sensibile: Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di vendita dei prodotti e dei servizi commercializzati dalla Società, anche mediante procedure di gara (ivi comprese sostanze o prodotti alimentari nonché opere dell'ingegno o prodotti industriali).

11.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Finance Analyst;
- Funzione Legal;

- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Supply Chain Manager;
- Service Activation Manager;
- Service Delivery Lead;
- Manufacturing Manager;
- Quality/Regulatory Manager
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Sales Manager EMEA Procedure Package;
- Distribution Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager.

11.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- D00889571 - Processo Gare di Appalto;
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati; DOC002720 Identificazione e rintracciabilità;
- Stage Gate Review;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario.
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario, che prevede registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV;
- DOC002719 Processo vendita;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A.;
- DOC002718 Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione, di agenti e distributori unitamente al questionario di Due Diligence per agenti e distributori;
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- D00016701 Service activation procedure;
- DOC0044615 - Gestione service;
- DOC002768 - Gestione risorse umane;
- DOC002582 - Medical device reporting to CA;
- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC002730 Gestione sistema informativo e rete aziendale;
- DOC002657 Purchasing control;
- DOC002838 Capital Equipment Maintenance (HS Subprocess: Manage Capital Equipment) 231.

11.2.2. Attività sensibile: Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo).

- Funzioni coinvolte:
- General Manager IHS Italy;

- Senior Financial Controller;
- Finance Analyst;
- Funzione Legal;
- Tender Administration Manager;
- IHS Managing Consultants
- Sales Director;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- Manufacturing Manager;
- Quality/Regulatory Manager
- HR Business Partner;
- Turnkey Director;
- IT Manager Healthcare IT support and BRM NGC;
- Senior Procurement and Supply Manager;
- Quality system director – consultant to Medtronic BioPharma entities.

11.2.2.1 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002564 Approvvigionamenti di beni e servizi ed incarichi di consulenza;
- DOC002657 Purchasing control;
- Finance Medtronic Policy Portal;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario;
- DOC002657 Purchasing control;
- Supplier survey forms (DOC002550, DOC002561, DOC002569);
- DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito comodati, sconti merce, omaggi e campionature;
- DOC002720 Identificazione e rintracciabilità;
- Prassi con cui si verifica fisicamente un sample di prodotto quando si tratta di PPE;
- DOC002773 Processo di produzione;
- DOC 003734 Purchasing controls for managed services;
- DOC002563 Progettazione e sviluppo di dispositivi medici;
- DOC002736 Gestione rapporti con la P.A. e professionisti del settore sanitario, che prevede registro incontri P.A. e flusso informativo all'OdV;
- D00889571 - Processo Gare di Appalto
- D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati
- DOC 002747 Tracciabilità dei flussi finanziari (limitatamente ai numeri di CIG);
- DOC002720 Identificazione e rintracciabilità;
- Procedure BioPharma come da Quality Documentation Log.

CAPITOLO 12

IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'articolo 25-decies del Decreto 231.

L'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel d.lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-decies, rubricato "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", che così statuisce: "*In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".

12.2 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

12.2.1. Attività sensibile: Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività.

12.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Funzione Legale;
- Tender Administration Manager.

12.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002736 Gestione dei rapporti con la PA e professionisti del settore sanitario

CAPITOLO 13

I REATI AMBIENTALI

13.1. I reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto 231). Premessa.

L'art. 25-*undecies* del Decreto 231, introdotto dal Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo della Legge Delega n. 96/2010, che ha recepito due Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), è stato modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", che ha inserito nel codice penale un elenco di reati ambientali (Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente").

Il novero dei reati ambientali presupposto risulta pertanto come di seguito descritto:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- inquinamento ambientale e cagionamento abusivo di un disastro ambientale commessi per colpa (art. 452-*quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività intesi quali cessione, acquisizione, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procurare ad altri, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività; "compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (art. 452-*sexies* c.p.);
- associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati contro l'ambiente (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis*);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Codice dell'Ambiente, art. 137);
- altre ipotesi di gestione di rifiuti non autorizzata diverse dalla discarica abusiva (Codice dell'Ambiente, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Codice dell'Ambiente, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Codice dell'Ambiente, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (Codice dell'Ambiente, art. 259);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di

analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (Codice dell'Ambiente, art. 260-*bis*);

- sanzioni (Codice dell'Ambiente, art. 279);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 comma 6 Legge 549/1993).

per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria. Nonché:

- inquinamento ambientale inteso quale “compromissione o deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” (art. 452-*bis* c.p.); la legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha emendato in punto di pena – prevedendo aggravanti ad effetto speciale - il comma 2 dell'art. 452-*bis* nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette o nell'ipotesi in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- cagionamento abusivo di un disastro ambientale, inteso quale “alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo” (art. 452-*quater* c.p.); la legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha emendato il comma 2 dell'art. 452-*quater* prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nell'ipotesi in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- scarico di acque reflue industriali concernente sostanze pericolose in assenza di autorizzazione (art. 137, comma 2 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali concernente le 18 sostanze qualificate normativamente come più pericolose in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali sul suolo, negli stati superficiali del sottosuolo o direttamente nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (art. 137, comma 11 Codice dell'Ambiente);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3 Codice dell'Ambiente);
- inquinamento doloso provocato da navi, nonché danni permanenti da inquinamento doloso o colposo provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, art. 9, comma 1 D.Lgs. 202/2007),

- per i quali sono previste sia sanzioni pecuniarie, sia le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi.

Infine, è prevista la sanzione interdittiva permanente, se la Società o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di:

- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, art. 9, comma 1 D.Lgs. 202/2007).

13.2 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

13.2.1. Attività sensibile:

- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali;
- Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- Gestione degli scarichi idrici;
- Gestione delle attività di classificazione e gestione dei rifiuti (ivi incluse le attività di trasporto, trattamento e intermediazione);
- Gestione delle emissioni in atmosfera;
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.

13.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Financial Controller,
- Manufacturing manager.

13.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- Procedure per la salute e sicurezza (EHS) (in particolare protocolli Gestione Rifiuti, Procedura per l'Identificazione dei Pericoli, Valutazione dei Rischi e loro Controllo; Gestione Prescrizioni Legali).

13.2.2. Attività sensibile: Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo)

13.2.2.1. Funzioni coinvolte:

- Financial Controller,
- Manufacturing manager.

13.2.2.2. Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Procedure per la salute e sicurezza (EHS) (in particolare protocolli Gestione Rifiuti, Procedura per l'Identificazione dei Pericoli, Valutazione dei Rischi e loro Controllo; Gestione Prescrizioni Legali).

CAPITOLO 14

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

14.1. Premessa

La Società ha considerato come potenzialmente rilevante la fattispecie di reato prevista dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231, che prevede il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis* D.Lgs.286/1998). Recentemente, il legislatore ha aggiunto alle fattispecie di reati presupposto attinenti all'impiego di cittadini di paesi terzi i reati di procurato ingresso illecito (successivamente modificato con l'inserimento del comma 1-*bis*, comma 1-*ter*, comma 1-*quater* con Legge 161/2017, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 12 TU immigrazione: il comma 3 è stato modificato in punto di pena dal D.L. n. 20/2023) e favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12).

I comportamenti che potrebbero implicare dei rischi per la Società sono i seguenti l'impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno, o con permesso di soggiorno scaduto, revocato, o annullato, che siano in numero superiore a tre, oppure, minori in età non lavorativa, oppure, esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

In merito alle possibili modalità commissive del reato in esame, lo stesso potrebbe teoricamente essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della società: (i) non verifichi la validità e l'efficacia del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri alle dipendenze della Società; (ii) a fronte di un permesso di soggiorno scaduto di un lavoratore straniero alle dipendenze della Società, non verifichi l'avvenuta, tempestiva, richiesta di rinnovo dello stesso.

Qualora tali reati siano commessi, sono previste a carico della Società sanzioni di tipo pecuniario da 100 a 1000 quote.

14.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

14.2.1. Attività sensibile:

- Selezione ed assunzione di lavoratori stranieri.
- Selezione e gestione dei rapporti con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale ed in genere con le imprese fornitrici di servizi nel campo della manodopera.

14.2.1.1.Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Service Delivery Lead;
- HR Business Partner.

14.2.1.2.Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- D00044615 - Gestione Service;
- DOC002768 Gestione delle risorse umane;
- Dichiarazione del neo-assunto ed elenco documenti assunzione.

CAPITOLO 15

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

15.1. I delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del Decreto 231.

L'art. 24-ter introdotto dall'art. 2 della L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 annovera i seguenti reati di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale), associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis d.lgs. n. 286/1998) (art. 416, comma 6, c.p.).
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale).
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (articolo 416-bis.1 del codice penale).
- Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Per i reati suddetti sono previste sanzioni di tipo:

- pecuniario (dalle 300 alle 1000 quote) e
- interdittivo ex art. 9, comma 2 (fino a un anno):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, etc.;
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi.

15.2. Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

Considerate le attività tipicamente svolte dalla Società, oltre al fatto che la Società non effettua investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria) e verifica i partner commerciali (con particolare attenzione nel caso di terze parti stabilmente incaricate di operare per conto della Società, quali agenti e distributori), non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione dei reati di criminalità organizzata in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato). Invece, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere), caratterizzato dalla commissione in forma "associativa" di altri reati, è stato considerato insieme ai singoli reati con cui la fattispecie del 416 c.p. potrebbe associarsi e quindi i presidi di controllo previsti per tali singoli reati sono da considerare presidio anche per il reato di cui all'art. 416 c.p.

CAPITOLO 16 REATI TRIBUTARI

16.1. Reati tributari di cui all'articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231.

L'art. 25 *quiquiesdecies* introdotto dall'art. 39 comma 2 del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e successivamente modificato dalla D. Lgs. 75 del 2020 annovera i seguenti reati tributari:

- reati di cui al *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*:
 - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'*articolo 2*, comma 1;
 - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 2*, comma 2-bis;
 - delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'*articolo 3*;
 - delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 1;
 - delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 2-bis;
 - delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'*articolo 10*;
 - delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'*articolo 11*.

Per i reati suddetti sono previste sanzioni di tipo:

- pecuniario (fino a 500). In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'*articolo 4*, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'*articolo 5*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - per il delitto di indebita compensazione previsto dall'*articolo 10-quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.⁽⁶⁷⁾
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- interdittivo ex art. 9, comma 2:
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;

- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

16.2 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

16.2.1 Attività sensibile:

- Adempimenti fiscali, contabili e bilancistici.

16.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Accounting Manager;
- Finance Analyst;
- Procurement Manager;
- Supply Chain Manager;
- HR Business Partner.

16.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile:

- DOC002738 Adempimenti societari e fiscali;
- Finance Medtronic Policy Portal;
- Collegio sindacale;
- Società di revisione;
- Internal audit;
- Consulente fiscale.

CAPITOLO 17 CONTRABBANDO

17.1 Reato di contrabbando di cui all'articolo 25- *sexiesdecies* del Decreto 231.

L'art. 25- *sexiesdecies* introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024 annovera i seguenti reati:

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Per i reati suddetti sono previste sanzioni di tipo:

- pecuniario (fino a 200 quote o fino a 400 Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro).

- interdittivo ex art. 9, comma 2 c), d) ed e):
 - divieto di contrattare con la PA;
 - esclusione ed eventuale revoca da agevolazioni, finanziamenti, etc.;
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi

17.2 Attività sensibili e misure preventive adottate.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate. Per ciascuna attività sensibile sono state rintracciate le funzioni aziendali coinvolte, nonché le misure adottate al fine di prevenire la commissione di reati 231.

17.2.1 Attività sensibile: Adempimenti inerenti ai diritti di confine su importazioni o esportazioni di beni

17.2.1.1 Funzioni coinvolte:

- General Manager IHS Italy;
- Senior Financial Controller;
- Finance Analyst;
- Funzione Legal;
- Procurement Manager;
- Senior Procurement and Supply Manager.

17.2.1.2 Misure preventive adottate per l'attività sensibile

- Finance Medtronic Policy Portal;
- Incarico di spedizionieri, broker e rappresentanti della Società per l'adempimento di pratiche doganali.

CAPITOLO 18

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

18.1. Delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-*duodevicies* del Decreto 231.

L'articolo 25-*duodevicies*, introdotto dal dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022, ed in vigore dal 23 marzo 2022, contempla taluni dei delitti contro il patrimonio culturale previsti dal Titolo VIII-*bis* del Libro II del Codice Penale.

In particolare, l'art. 25-*duodevicies* ha introdotto come reati presupposto le seguenti fattispecie criminose:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

In relazione alla commissione dei delitti contro il patrimonio culturale sopra menzionati, sono previste per l'ente le seguenti sanzioni:

- Sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote;
- Sanzione interdittiva definitiva di cui all'articolo 16, comma 3, nel caso in cui l'ente o una sua entità organizzativa viene stabilmente utilizzato all'unico scopo o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati; tale sanzione consiste nell' interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

18.2. Configurabilità, sistema procedurale e misure a presidio.

Le fattispecie di reato introdotte dall'art. 25-*duodevicies* non sono state ritenute ipotizzabili in relazione all'attività della Società. In ogni caso, il codice di condotta della Società prevede principi generali di integrità e rispetto delle leggi.

ALLEGATO 1 – CODICE DISCIPLINARE
ALLEGATO 2 – CODICE DI CONDOTTA <i>BUSSOLA</i>
ALLEGATO 3 – <i>BCS</i>
ALLEGATO 4 – POLICIES e PROCEDURE-A PRESIDIO DELLE AREE DI RISCHIO
ALLEGATO 5 - QUALITY DOCUMENTATION LOG

ALLEGATO 4 - <i>POLICIES</i> e PROCEDURE A PRESIDIO DELLE AREE DI RISCHIO
DOC002738 - Adempimenti societari e fiscali (231 Model)
DOC002747 - Finance flows traceability - Tracciabilità flussi finanziari (231 Model)
DOC002956 - Approvazione note di credito
DOC002564 - Approvvigionamento di beni e servizi indiretti ed incarichi di collaborazione e consulenza
DOC002657 - Purchasing Control
DOC002736 - Gestione dei rapporti con la PA e professionisti del settore sanitario (231 Model)
D00889571 - Processo Gare di Appalto e D00889573 - Processo Offerte/Contratti Clienti Privati
DOC002718 - Procedura per la selezione, l'incarico e la gestione di agenti e distributori
DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature
DOC002719 - Processo di vendita
DOC003695 - Gestione Spese di Rappresentanza e di Trasferta dei dipendenti NGC (231 Model)
DOC002726 - Gestione degli eventi organizzati da NGC e da terzi (231 Model)
DOC002563 - Design and Development of NGC medical device
DOC003734 - Purchasing control for Managed Services (IHS Subprocess: Purchasing Controls)
D00017984 - Approvvigionamento di beni e servizi diretti
DOC003734 - Purchasing control for Managed Services
D00853010 - Manage External Audits / Inspections IHS Managed Services
DOC002768 - Gestione delle risorse
D00044615 - Gestione Service
DOC002562 - Gestione dei conti visione, conti deposito, comodati, sconti merce, omaggi e campionature
DOC002550 - Supplier Survey Form for Technical Services
DOC002561 - Supplier Survey Form for Medical Devices
DOC002569 - Supplier Self Survey Form Medical Devices ITA
DOC002720 - Identificazione e rintracciabilità
DOC002773 - Processo di produzione
DOC002838 - Capital Equipment Maintenance
DOC002730 - Gestione del sistema informativo e della rete aziendale
D00044615 - Gestione Service
DOC002738 - Adempimenti societari e fiscali (231 Model)
DOC002722 - Procedura Violazioni (231 Model)
DOC002759 - Processo gare/offerte registrazioni
DOC002565 - Richiesta di prodotti per conto visione, conto deposito, in comodato, per sconto merce e campionatura
DOC004042 - Service contracts management – Customer Service - NGC – Rifornimento Service e fatturazione - Customer service - NGC
D00016701 - Service Activation Procedure
DOC004042 - Service contracts management – Customer Service - NGC – Rifornimento Service e fatturazione - Customer service - NGC

D00044615 - Gestione Service
DOC003933 - NGC Maintenance process - D&C
DOC001229 - IHS EMEA Complaint Handling Procedure
DOC002747 - Finance flows traceability - Tracciabilità flussi finanziari (231 Model)
D00016701 - Service Activation Procedure
D00044615 - Gestione Service
D00017984 - Approvvigionamento di beni e servizi diretti
DOC002582 - Medical Device reporting to CA
nonché qualsiasi altra politica, procedura, istruzione operativa, checklist o altra regolamentazione aziendale pubblicata nell'intranet aziendale.

ALLEGATO 5 –



1000174 BioPharma
documentation log.pc